

D.G.R. n. 3 - 435

OGGETTO:

L.R. n. 28 del 28.12.2007 "Norme sull'istruzione, il diritto allo studio e la libera scelta educativa" - D.C.R. n. 142-50340 del 28.12.2011 "Piano triennale di interventi in materia di istruzione, diritto allo studio e libera scelta educativa per gli anni 2012-2014" - Proposta di modifica al Consiglio Regionale per gli assegni di studio anno 2014.

A relazione dell' Assessore PENTENERO:

Vista la Legge regionale n. 28 del 28 dicembre 2007 e s.m.i. con la quale la Regione Piemonte intende garantire il diritto allo studio e la libera scelta educativa riconoscendo al sistema nazionale di istruzione ed istruzione e formazione professionale il compito di garantire i livelli essenziali delle prestazioni;

Visto l'articolo 12, comma 1, lett a) della citata legge regionale, che al fine di rendere effettivo il diritto allo studio ed all'istruzione e formazione per tutti gli allievi delle scuole statali, paritarie e dei corsi di formazione professionale organizzati da agenzie formative accreditate ai sensi della legislazione vigente e finalizzati all'assolvimento dell'obbligo formativo, prevede assegni di studio per iscrizione e frequenza, con criteri da definire nel piano triennale degli interventi previsto dall'articolo 27;

Visto l'articolo 12, comma 1, lett b) della citata legge regionale, che al fine di rendere effettivo il diritto allo studio ed all'istruzione e formazione per tutti gli allievi delle scuole statali, paritarie e dei corsi di formazione professionale organizzati da agenzie formative accreditate ai sensi della legislazione vigente e finalizzati all'assolvimento dell'obbligo formativo, prevede assegni di studio per libri di testo, attività integrative previste dai piani dell'offerta formativa, trasporti con criteri da definire nel piano triennale degli interventi previsto dall'articolo 27;

Visto l'articolo 12, comma 2, della citata legge regionale prevede che gli assegni di cui al comma 1 sono attribuiti, in via prioritaria, alle fasce più deboli della popolazione scolastica e su graduatorie distinte così formulate:

- a) per le spese di iscrizione e frequenza, in forma decrescente in base alla percentuale di incidenza delle spese scolastiche ammissibili e certificate sulla situazione reddituale del nucleo familiare;
- b) per libri di testo, attività integrative dei piani dell'offerta formativa e trasporti, in forma crescente in base alla situazione reddituale del nucleo familiare.

Visto l'art. 27 della citata legge regionale che prevede al comma 1 il piano triennale degli interventi come strumento attuativo della legge ed al comma 2, lett. b) che il piano triennale definisca le modalità per l'attribuzione degli assegni di studio di cui all'articolo 12, le fasce di reddito per accedervi, i relativi criteri e le risorse economiche destinate, differenziate per le tipologie di intervento definite dall'articolo 12, comma 2;

Rilevato che con D.C.R. n. 142-50340 del 28-12-2011 (L.R. 28/2007, art. 27. Piano triennale di interventi in materia di istruzione, diritto allo studio e libera scelta educativa per gli anni 2012-2014), nell'allegato A, capitolo "Assegni di studio" sono state modificate le fasce di situazione reddituale del nucleo familiare per poter avere accesso agli assegni, ed in particolare è stato elevato l'importo massimo da 32.000,00 euro, come previsto dal precedente piano triennale relativo agli anni 2009-2011 approvato con D.C.R. n. 233-55520 del 23.12.2008, a 40.000,00 euro;

considerato che a partire dal bando per assegni di studio per l'anno scolastico 2010/11 e poi per gli anni scolastici successivi, non è stato possibile liquidare tutti i richiedenti aventi diritto a causa delle risorse disponibili decrescenti sul bilancio regionale e che in particolare per il bando 2012/2013 le graduatorie dei bandi relativi alle due tipologie di assegno di studio approvate nello scorso mese di settembre 2014 presentano complessivamente oltre n. 10.000 di domande di beneficiari aventi diritto che non potranno essere liquidati con le risorse all'uopo stanziato;

rilevato che questa situazione determina in primo luogo un costo per l'amministrazione regionale derivante dal dover gestire un numero così elevato di istanze rispetto alle quali non è poi possibile, nei fatti, riconoscere il contributo dovuto e determina altresì un costo in capo all'utenza;

considerato poi che, in base al meccanismo di definizione della graduatoria per l'assegno di studio per iscrizione e frequenza previsto dall'art. 12 comma 1 lett. a), si determina come conseguenza che beneficiari appartenenti alla fasce di reddito più basse non possano essere liquidati e viceversa che a beneficiari appartenenti a fasce di reddito più elevate e con alta incidenza della spesa viene garantito il contributo, in contraddizione con il disposto della legge che prevede un intervento prioritario alle fasce più deboli della popolazione scolastica, come sopra indicato;

ritenuto conseguentemente di modificare il piano triennale degli interventi in materia di istruzione, diritto allo studio e libera scelta educativa per gli anni 2012-2014, capitolo "Assegni di studio", rimodulando le fasce di reddito per accedervi e definendo in particolare una soglia massima della situazione reddituale pari a euro 20.000,000, così da poter garantire la copertura finanziaria per tutte le domande degli aventi diritto che perverranno a valere sul prossimo bando e concentrare le risorse disponibili a favore delle fasce più deboli dell'utenza;

ritenuto di proporre al Consiglio Regionale la riformulazione della parte suddetta dell'allegato A alla D.C.R. 142-50340 del 28-12-2011 con il seguente testo:

“L'articolo 12 della legge regionale 28/2007 prevede che la Regione, al fine di rendere effettivo il diritto allo studio ed all'istruzione e formazione per tutti gli allievi delle scuole statali, paritarie e dei corsi di formazione professionale organizzati da agenzie formative accreditate ai sensi della legislazione vigente e finalizzati all'assolvimento dell'obbligo formativo, eroghi, nei limiti delle risorse disponibili, assegni di studio, differenziati per fasce di reddito, finalizzati alla parziale copertura delle seguenti spese:

- iscrizione e frequenza; (comma 1, lettera a);
- libri di testo, attività integrative previste dai piani dell'offerta formativa, trasporti. (comma 1, lettera b).

I ISCRIZIONE E FREQUENZA (ARTICOLO 12, COMMA 1, LETTERA A)

L'erogazione dell'assegno avviene annualmente, a seguito di emissione da parte della Regione, Assessorato Istruzione e Formazione Professionale, Direzione Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro, di apposito bando finalizzato all'erogazione alle famiglie degli allievi residenti in Piemonte e frequentanti, nell'anno scolastico di riferimento, la scuola primaria o secondaria di primo e secondo grado nelle istituzioni scolastiche statali e paritarie facenti parte del sistema nazionale di istruzione per la parziale copertura delle spese di iscrizione e frequenza.

Definizione dei criteri

Soglia reddituale per accedere al contributo

Segue testo deliberazione n. Errore: sorgente del riferimento non trovata in data Errore: sorgente del riferimento non trovata

Pag. 3

Per poter accedere al contributo il nucleo familiare dell'allievo deve avere una situazione reddituale (attestazione ISEE) uguale o inferiore a € 20.000,00²⁶.

Negli anni successivi al primo la Giunta regionale potrà attuare l'adeguamento del contributo su base ISTAT.

- *Entità massima del contributo definita per fasce di reddito*

I.S.E.E.	Contributo massimo erogabile per figlio		
	Scuola primaria	Scuola secondaria di 1° grado	Scuola secondaria di 2° grado
Minore o uguale a € 10.000,00	1.500,00	1.800,00	2.300,00
Da € 10.000,01 a € 20.000,00	1.200,00	1.500,00	2.000,00

Il contributo è elevato dell'80% nel caso di alunni disabili, con DSA e con altre esigenze educative speciali.

L'ammontare dell'assegno erogato non potrà comunque superare l'importo delle spese effettivamente sostenute.

Ai sensi dell'articolo 31, lettera c), punto 4, la raccolta delle domande e la relativa istruttoria sono di competenza dei comuni sede di autonomia scolastica.

Per l'erogazione del contributo e per le spese regionali di gestione si fa fronte con le risorse economiche stanziare all'uopo con la legge regionale di bilancio. Il 4% delle risorse individuato sarà prioritariamente destinato ad assicurare la maggiorazione dell'assegno per gli alunni disabili, con DSA e con altre EES.

Negli anni successivi al primo la Giunta regionale potrà attuare l'adeguamento del contributo su base ISTAT.

*II LIBRI DI TESTO, ATTIVITÀ INTERGRATIVE PREVISTE DAI PIANI DELL'OFFERTA FORMATIVA, TRASPORTI
(ARTICOLO 12, COMMA 1, LETTERA B)*

L'erogazione dell'assegno avviene annualmente a seguito di emissione da parte della Regione Piemonte, Assessorato Istruzione, Sport e Turismo, Direzione Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro di apposito bando finalizzato all'erogazione alle famiglie degli allievi residenti in Piemonte e frequentanti nell'anno scolastico di riferimento, la scuola primaria o secondaria di primo e secondo grado nelle Istituzioni scolastiche statali e paritarie facenti parte del sistema nazionale di istruzione e nei corsi di formazione professionale organizzati da agenzie formative accreditate ai sensi della legislazione vigente e finalizzati all'assolvimento dell'obbligo formativo, per la parziale copertura delle spese per l'acquisto dei libri di testo, attività integrative previste dai piani dell'offerta formativa e trasporti.

Definizione dei criteri

- Soglia reddituale per accedere al contributo

Per poter accedere al contributo il nucleo familiare dell'allievo deve avere una situazione reddituale (attestazione ISEE) uguale o inferiore a €. 20.000,00²⁶.

²⁶ In base all'ordine del giorno n. 1107 "Crisi occupazionale ed economica in Piemonte" approvato dal Consiglio regionale nella seduta dell'11 novembre 2008 si precisa che: se uno o più membri del nucleo anagrafico familiare nel primo trimestre 2011 è stato prevalentemente in cassa integrazione oppure ha perso il lavoro e percepisce l'indennità di disoccupazione ordinaria, l'ISEE dichiarata viene abbattuta del 20%; se uno o più membri del nucleo anagrafico familiare nel primo trimestre 2011 ha perso il lavoro e non percepisce l'indennità di disoccupazione ordinaria, l'ISEE dichiarata viene abbattuta del 35%.

Negli anni successivi al primo la Giunta regionale potrà attuare l'adeguamento del contributo su base ISTAT.

- *Entità massima del contributo definita per fasce di reddito*

I.S.E.E.	Contributo massimo erogabile per figlio		
	Scuola primaria	Scuola secondaria di 1° grado	Scuola secondaria di 2° grado/Agenzia formativa accreditata
Minore o uguale a € 10.000,00	260,00	380,00	620,00
Da € 10.000,01 a € 20.000,00	245,00	365,00	610,00

L'assegno è elevabile dell'80% nel caso di alunni disabili, con DSA e con altre EES.

Al fine di prevenire la potenziale dispersione scolastica degli studenti - delle scuole secondarie di secondo grado e dei corsi di formazione professionale organizzati da agenzie formative accreditate ai sensi della legislazione vigente e finalizzati all'assolvimento dell'obbligo di istruzione - residenti nei comuni classificati a media ed alta marginalità ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 16/1999 così come modificata dalla legge regionale 19/2008, causata dal disagio derivante dalla distanza chilometrica e dal tempo di percorrenza necessari per raggiungere le sedi scolastiche, l'assegno erogabile è elevato, proporzionalmente alla spesa effettivamente sostenuta per i trasporti, fino ad un massimo del 70% della provvidenza assegnabile.

Analogamente l'assegno erogabile può essere aumentato, proporzionalmente alla spesa effettivamente sostenuta per i trasporti, del 30% per gli allievi frequentanti le scuole secondarie di II grado e i corsi di formazione professionale organizzati da agenzie formative accreditate ai sensi della legislazione vigente e finalizzati all'assolvimento dell'obbligo di istruzione, per gli allievi residenti nei comuni in situazione di marginalità ai sensi della legge regionale 16/1999, così come modificata dalla legge regionale 19/2008, e della legge regionale 15/2007, qualora la distanza tra il comune di residenza e la sede scolastica/formativa sia pari o superiore a 25 chilometri.

L'ammontare dell'assegno erogato non potrà comunque superare l'importo delle spese effettivamente sostenute.

Ai sensi dell'articolo 31, lettera c), punto 4, la raccolta delle domande e la relativa istruttoria sono di competenza dei comuni sede di autonomia scolastica.

- Per l'erogazione del contributo si fa fronte con le risorse economiche stanziare all'uopo con la legge regionale di bilancio, comprensive delle spese regionali di gestione. Il 3% delle risorse individuate sarà prioritariamente destinato ad assicurare la maggiorazione dell'assegno per gli alunni disabili, con DSA e con altre EES ed il 14% per l'integrazione della provvidenza a favore degli alunni delle scuole secondarie di II grado e dei corsi di formazione professionale, organizzati da agenzie formative accreditate ai sensi della legislazione vigente e finalizzati all'assolvimento dell'obbligo formativo, residenti nelle zone con disagio geografico."

Sentita la Conferenza regionale per il diritto allo studio e la libera scelta educativa nella seduta del 16 ottobre 2014;

vista la L.R. n. 28 del 28 dicembre 2007 "Norme sull'istruzione, il diritto allo studio e la libera scelta educativa";

²⁶ In base all'ordine del giorno n. 1107 "Crisi occupazionale ed economica in Piemonte" approvato dal Consiglio regionale nella seduta dell'11 novembre 2008 si precisa che: se uno o più membri del nucleo anagrafico familiare nel primo trimestre 2011 è stato prevalentemente in cassa integrazione oppure ha perso il lavoro e percepisce l'indennità di disoccupazione ordinaria, l'ISEE dichiarata viene abbattuta del 20%; se uno o più membri del nucleo anagrafico familiare nel primo trimestre 2011 ha perso il lavoro e non percepisce l'indennità di disoccupazione ordinaria, l'ISEE dichiarata viene abbattuta del 35%.

vista la D.C.R. n. 142-50340 del 29/12/2011;

tutto ciò premesso e considerato;

la Giunta Regionale, a voti unanimi,

d e l i b e r a

Per le motivazioni illustrate in premessa:

- di proporre al Consiglio Regionale per la sua approvazione (art. 27 della L.R. 28/12/2007 n. 28), la modifica del Piano triennale degli interventi in materia di istruzione, diritto allo studio e libera scelta educativa per gli anni 2012-2014 (D.C.R. n. 142-50340 del 29-12-2011), riformulando l'Allegato A, capitolo "Assegni di studio", nella seguente versione:

"L'articolo 12 della legge regionale 28/2007 prevede che la Regione, al fine di rendere effettivo il diritto allo studio ed all'istruzione e formazione per tutti gli allievi delle scuole statali, paritarie e dei corsi di formazione professionale organizzati da agenzie formative accreditate ai sensi della legislazione vigente e finalizzati all'assolvimento dell'obbligo formativo, eroghi, nei limiti delle risorse disponibili, assegni di studio, differenziati per fasce di reddito, finalizzati alla parziale copertura delle seguenti spese:

- iscrizione e frequenza; (comma 1, lettera a);
- libri di testo, attività integrative previste dai piani dell'offerta formativa, trasporti. (comma 1, lettera b).

I ISCRIZIONE E FREQUENZA (ARTICOLO 12, COMMA 1, LETTERA A)

L'erogazione dell'assegno avviene annualmente, a seguito di emissione da parte della Regione, Assessorato Istruzione e Formazione Professionale, Direzione Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro, di apposito bando finalizzato all'erogazione alle famiglie degli allievi residenti in Piemonte e frequentanti, nell'anno scolastico di riferimento, la scuola primaria o secondaria di primo e secondo grado nelle istituzioni scolastiche statali e paritarie facenti parte del sistema nazionale di istruzione per la parziale copertura delle spese di iscrizione e frequenza.

Definizione dei criteri

Soglia reddituale per accedere al contributo

Per poter accedere al contributo il nucleo familiare dell'allievo deve avere una situazione reddituale (attestazione ISEE) uguale o inferiore a € 20.000,00²⁶.

Negli anni successivi al primo la Giunta regionale potrà attuare l'adeguamento del contributo su base ISTAT.

- *Entità massima del contributo definita per fasce di reddito*

I.S.E.E.	Contributo massimo erogabile per figlio		
	Scuola primaria	Scuola secondaria di 1° grado	Scuola secondaria di 2° grado

²⁶ In base all'ordine del giorno n. 1107 "Crisi occupazionale ed economica in Piemonte" approvato dal Consiglio regionale nella seduta dell'11 novembre 2008 si precisa che: se uno o più membri del nucleo anagrafico familiare nel primo trimestre 2011 è stato prevalentemente in cassa integrazione oppure ha perso il lavoro e percepisce l'indennità di disoccupazione ordinaria, l'ISEE dichiarata viene abbattuta del 20%; se uno o più membri del nucleo anagrafico familiare nel primo trimestre 2011 ha perso il lavoro e non percepisce l'indennità di disoccupazione ordinaria, l'ISEE dichiarata viene abbattuta del 35%.

Minore o uguale a € 10.000,00	1.500,00	1.800,00	2.300,00
Da € 10.000,01 a € 20.000,00	1.200,00	1.500,00	2.000,00

Il contributo è elevato dell'80% nel caso di alunni disabili, con DSA e con altre esigenze educative speciali.

L'ammontare dell'assegno erogato non potrà comunque superare l'importo delle spese effettivamente sostenute.

Ai sensi dell'articolo 31, lettera c), punto 4, la raccolta delle domande e la relativa istruttoria sono di competenza dei comuni sede di autonomia scolastica.

Per l'erogazione del contributo e per le spese regionali di gestione si fa fronte con le risorse economiche stanziare all'uopo con la legge regionale di bilancio. Il 4% delle risorse individuato sarà prioritariamente destinato ad assicurare la maggiorazione dell'assegno per gli alunni disabili, con DSA e con altre EES.

Negli anni successivi al primo la Giunta regionale potrà attuare l'adeguamento del contributo su base ISTAT.

*II LIBRI DI TESTO, ATTIVITÀ INTERGRATIVE PREVISTE DAI PIANI DELL'OFFERTA FORMATIVA, TRASPORTI
(ARTICOLO 12, COMMA 1, LETTERA B)*

L'erogazione dell'assegno avviene annualmente a seguito di emissione da parte della Regione Piemonte, Assessorato Istruzione, Sport e Turismo, Direzione Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro di apposito bando finalizzato all'erogazione alle famiglie degli allievi residenti in Piemonte e frequentanti nell'anno scolastico di riferimento, la scuola primaria o secondaria di primo e secondo grado nelle Istituzioni scolastiche statali e paritarie facenti parte del sistema nazionale di istruzione e nei corsi di formazione professionale organizzati da agenzie formative accreditate ai sensi della legislazione vigente e finalizzati all'assolvimento dell'obbligo formativo, per la parziale copertura delle spese per l'acquisto dei libri di testo, attività integrative previste dai piani dell'offerta formativa e trasporti.

Definizione dei criteri

- Soglia reddituale per accedere al contributo

Per poter accedere al contributo il nucleo familiare dell'allievo deve avere una situazione reddituale (attestazione ISEE) uguale o inferiore a €. 20.000,00²⁶.

Negli anni successivi al primo la Giunta regionale potrà attuare l'adeguamento del contributo su base ISTAT.

- *Entità massima del contributo definita per fasce di reddito*

I.S.E.E.	Contributo massimo erogabile per figlio		
	Scuola primaria	Scuola secondaria di 1° grado	Scuola secondaria di 2° grado/Agenzia formativa accreditata
Minore o uguale a € 10.000,00	260,00	380,00	620,00

²⁶ In base all'ordine del giorno n. 1107 "Crisi occupazionale ed economica in Piemonte" approvato dal Consiglio regionale nella seduta dell'11 novembre 2008 si precisa che: se uno o più membri del nucleo anagrafico familiare nel primo trimestre 2011 è stato prevalentemente in cassa integrazione oppure ha perso il lavoro e percepisce l'indennità di disoccupazione ordinaria, l'ISEE dichiarata viene abbattuta del 20%; se uno o più membri del nucleo anagrafico familiare nel primo trimestre 2011 ha perso il lavoro e non percepisce l'indennità di disoccupazione ordinaria, l'ISEE dichiarata viene abbattuta del 35%.

Da € 10.000,01 a € 20.000,00	245,00	365,00	610,00
---------------------------------	--------	--------	--------

L'assegno è elevabile dell'80% nel caso di alunni disabili, con DSA e con altre EES.

Al fine di prevenire la potenziale dispersione scolastica degli studenti - delle scuole secondarie di secondo grado e dei corsi di formazione professionale organizzati da agenzie formative accreditate ai sensi della legislazione vigente e finalizzati all'assolvimento dell'obbligo di istruzione - residenti nei comuni classificati a media ed alta marginalità ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 16/1999 così come modificata dalla legge regionale 19/2008, causata dal disagio derivante dalla distanza chilometrica e dal tempo di percorrenza necessari per raggiungere le sedi scolastiche, l'assegno erogabile è elevato, proporzionalmente alla spesa effettivamente sostenuta per i trasporti, fino ad un massimo del 70% della provvidenza assegnabile.

Analogamente l'assegno erogabile può essere aumentato, proporzionalmente alla spesa effettivamente sostenuta per i trasporti, del 30% per gli allievi frequentanti le scuole secondarie di II grado e i corsi di formazione professionale organizzati da agenzie formative accreditate ai sensi della legislazione vigente e finalizzati all'assolvimento dell'obbligo di istruzione, per gli allievi residenti nei comuni in situazione di marginalità ai sensi della legge regionale 16/1999, così come modificata dalla legge regionale 19/2008, e della legge regionale 15/2007, qualora la distanza tra il comune di residenza e la sede scolastica/formativa sia pari o superiore a 25 chilometri.

L'ammontare dell'assegno erogato non potrà comunque superare l'importo delle spese effettivamente sostenute.

Ai sensi dell'articolo 31, lettera c), punto 4, la raccolta delle domande e la relativa istruttoria sono di competenza dei comuni sede di autonomia scolastica.

Per l'erogazione del contributo si fa fronte con le risorse economiche stanziare all'uopo con la legge regionale di bilancio, comprensive delle spese regionali di gestione. Il 3% delle risorse individuate sarà prioritariamente destinato ad assicurare la maggiorazione dell'assegno per gli alunni disabili, con DSA e con altre EES ed il 14% per l'integrazione della provvidenza a favore degli alunni delle scuole secondarie di II grado e dei corsi di formazione professionale, organizzati da agenzie formative accreditate ai sensi della legislazione vigente e finalizzati all'assolvimento dell'obbligo formativo, residenti nelle zone con disagio geografico."

La presente deliberazione non comporta oneri aggiuntivi in quanto proposta di modifica dei criteri.